



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 8 EDILIZIA PRIVATA E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1206 DEL 07/08/2025

Oggetto: Annullamento in autotutela – P.D.C. n. 59 del 08/10/2024-Realizzazione di un annesso agricolo da destinare a locale deposito attrezzi a servizio del fondo, in C/da Punta Corvo. Ditta: M.A..

IL TITOLARE E.Q. SETTORE VIII

Visto il Permesso di Costruire n° 59 del 08/10/2024 con la quale sono stati autorizzati i lavori relativi alla realizzazione di un annesso agricolo da destinare a locale deposito attrezzi a servizio del fondo in C/da Punta Corvo in Ditta M.A.;

Vista la determina n°10 dell'11/02/2025 R.G. n. 154 del 13/02/2025, con la quale è stato disposto l'annullamento in autotutela del Permesso di costruire n° 59 del 8/10/2024;

Accertato che in data 19/05/2025 prot. n. 17856 è stata trasmessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sez. staccata di Catania (Sezione Quinta) , la sentenza n. 00702/2025 della quale si riportano le principali motivazioni:

- “Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative in quanto l'ordine di sospensione – a valere anche quale avviso di avvio del procedimento di annullamento del permesso di costruire- è stato seguito dopo soli sette giorni dall'atto di autotutela ,frustrando, nei fatti, la possibilità per l'interessato di partecipare fattivamente al procedimento e di esporre le proprie ragioni di dissenso all'annullamento in autotutela, il motivo è fondato”;
- “Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce la violazione dell'art.21 nonies1. n.241 del 1990, per insussistenza di un interesse pubblico,concreto e attuale,ulteriore rispetto all'esigenza di ripristinare l'ordine giuridico violato,insussistenza di un bilanciamento tra l'interesse pubblico che giustifica l'annullamento e l'interesse pubblico che giustifica l'annullamento e l'interesse del privato alla conservazione dell'atto, carenza di una seria motivazione delle ragioni sottese alla scelta dell'annullamento d'ufficio, anche tale motivo è fondato”

Vista la successiva determina n°829 del 29/05/2025 avente ad oggetto “Ottemperanza sentenza TAR n° 00702/2025- Annullamento determina n°10 dell'11/02/2025-R.G. n.154 del 13/02/2025 – P.D.C. n. 59 del 08/10/2024- Realizzazione di un annesso agricolo da destinare a locale deposito attrezzi a servizio del fondo, in C/da Punta Corvo.Ditta:M.A..”;

Considerato che sempre con la Sentenza n. 00702/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sez. staccata di Catania (Sezione Quinta), il T.A.R. disponeva: “...salvi i successivi atti dell'amministrazione comunale intimata...”

che pertanto, in aderenza alla suddetta Sentenza, con la nota Prot. n. 19862 del 03/06/2025 è stato nuovamente comunicato ed avviato il procedimento di annullamento in autotutela del suddetto P.d.C. al fine di tutelare l'interesse pubblico le cui motivazioni si intendono integralmente riportate ed in particolare: “...da un approfondimento delle

norme di cui all'art. 35E1/a disciplinato dal combinato disposto di cui agli art.35E e 35E1 delle N.d.A del vigente P.R.G., che il parere favorevole espresso dell'Ufficio in data 23/10/2023 e successivamente in data 08/10/2024 con riferimento al PdC N. 59/2024 è errato, in quanto nella zona E1/a l'edificazione di annessi agricoli è consentita con una Sm (superficie minima di intervento) di 50.000mq. **Nel caso in specie la Sm è pari a 5.074mq, pertanto nettamente inferiore a quanto consentito**; errore indotto dall'asseverazione del tecnico incaricato Ing. B. P. R. il quale dichiarava che "l'area di intervento oggetto di progetto di cui in epigrafe è compreso in zona normata E1 del vigente P.R.G" invece che quella effettiva di zona normata E1/a; In definitiva, così come proposto, l'intervento non può essere realizzato per i motivi sopra esposti...";

Vista e valutata la nota prot. n. 22075 del 23/06/2025 trasmessa dallo Studio Legale Associato "Santamaria" nella quale si chiede di procedere all'archiviazione del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n.59/2024, in quanto non sussistono i presupposti richiesti dalla legge ai fini del legittimo esercizio del potere di annullamento;

che con nota del 26/06/2025 prot. n. 22618 è stata riscontrata la suddetta nota ritenendo che "...per le motivazioni già ampiamente espresse con la nota Prot. n. 19862 del 03/06/2025, si ribadisce la non ammissibilità all'intervento e si conferma il procedimento di annullamento in autotutela del Permesso a Costruire N.59 del 08/10/2024...";

Visto l'art. 8 della L. R.10/91;

Visto il P.T.P.C. 2020/2022 approvato con D.G.M. n. 5 del 20/01/2020;

Visto il Codice di comportamento del Comune di Scicli, approvato con Delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014;

Ritenuto per quanto sopra dover provvedere in merito;

Vista la Determina Sindacale n.18 del 29/07/2025, di confermadei provvedimenti sindacali n.16 e n.09 del 13/05/2024 e nomina dei Responsabili delle strutture Settoriali ed Extra-settoriali inquadrati nell'area dei Funzionari di E.Q.;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa l'annullamento del P.D.C. n. 59 del 08/10/2024 rilasciato al Sig. M.A.;

Dare atto che lo scrivente, non si trova in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento interno.

Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e in ottemperanza a quanto disposto dalla L. n.196/2003 e ss.mm.ii., i dati sensibili vengono omessi.

Dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Amenta Loredana;

In ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge tutela della privacy sui dati personali) i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A, che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non sarà pubblicato.-

Trasmettere copia della presente determinazione in originale alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

I N F O R M A

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 4 e art.9 comma 2 della L.R. 10/91 che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana nei rispettivi termini di gg.60 e 120.

L'Ufficio Comunale preposto all'istruttoria della pratica edilizia ed ove è possibile prendere visione degli atti, è il Settore VIII Edilizia Privata e Sviluppo Economico.

IL TITOLARE E.Q.VIII SETTORE
(Ing. Salvatore Privitera)

Il Responsabile del Settore
privitera salvatore

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.